



Sistema Sanitario Regione Liguria

**DIPARTIMENTO GIURIDICO**  
**Struttura Complessa**  
**Servizio Amministrazione del Personale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2140 DEL 10 OTT. 2017**

**OGGETTO:** Annullamento in *parte qua* della determinazione dirigenziale n. 238 del 19.2.2015 e della deliberazione n. 431 del 29.6.2016.  
Ammissione candidati pretermessi.

**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 60 dell'Atto Aziendale, approvato da ultimo con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 7 maggio 2015, rubricata: "*IV<sup>a</sup> revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, c. 1 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.*", che attribuisce alla Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale la competenza in materia di gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato, con rapporto di collaborazione, libero professionale nonché consulenziale;

Premesso che con ricorso pendente davanti al TAR della Liguria è stata impugnata dall'Arch. Viglietti Mauro la determinazione dirigenziale n. 238 del 19.2.2015, di indizione del bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere – Ingegneria Civile ed il relativo bando successivamente pubblicato sul BURL n. 12 Parte IV del 25.3.2015, nonché la deliberazione n. 431 del 29.6.2016 con la quale questa ASI, ha comunicato la sua esclusione in quanto non in possesso del requisito della Laurea in Ingegneria Civile;

Considerata la necessità di esperire la procedura concorsuale *de qua*, al fine di acquisire la figura professionale per la quale era stata indetta, come più volte richiesto dal Direttore della S.C. P.S.A.L., ammettendo anche il ricorrente laureato in architettura, in conformità al principio giuridico del *favor participationis*, elaborato dalla giurisprudenza in tema di pubblici concorsi, nonché dalla normativa specifica prevista dall'art. 52 R.D. n. 2537 del 1925 che recita "*formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative*" come interpretata dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 15.3.2015, n. 1530, TAR Torino Sez. II 20.3.2004, n. 2469);

Vista la nota del Direttore Amministrativo prot. n. 135794 del 10/10/2017, agli atti di questa Amministrazione, che in conformità ai suddetti principi ritiene opportuno ammettere l'Arch. Viglietti Mauro e gli altri architetti aventi titolo alla procedura concorsuale in esame;

Rilevato che al concorso pubblico di che trattasi risultano iscritti altri n. 3 candidati in possesso della Laurea in Architettura e degli altri requisiti generali e specifici previsti dal relativo bando di concorso, esclusi dalla procedura con la deliberazione n. 431 del 29.6.2016 e precisamente:

Accorso Andrea  
Lazzeroni Lorenzo  
Riba Raffaello;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere in autotutela all'annullamento in parte qua della determinazione dirigenziale n. 238 del 19.2.2015 e della deliberazione n. 431 del 29.6.2016 e di ammettere conseguentemente, ora per allora, il candidato Viglietti Mauro e, in analogia, i candidati Accorso Andrea, Lazzeroni Lorenzo e Riba Raffaello alla procedura concorsuale *de qua*:

Visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;


Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,

#### DETERMINA

Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:

1. Di annullare in *parte qua* la determinazione dirigenziale n. 238 del 19.2.2015 e la deliberazione n. 431 del 29.6.2016, limitatamente alla parte in cui i medesimi atti escludono dalla partecipazione alla procedura di selezione i laureati in Architettura;
2. Di ammettere, conseguentemente, ora per allora, i candidati Accorso Andrea, Lazzeroni Lorenzo, Riba Raffaello e Viglietti Mauro alla procedura concorsuale *de qua* per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Ingegneria Civile;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto che la presente determinazione è composta di numero 2 pagine.

IL DIRETTORE  
STRUTTURA COMPLESSA  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)



/ADN

AmmissionIngegnereCivileViglietti

Pubblicata all'Albo dalla data:

10 OTT. 2017

Il Responsabile

